

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

III TRIMESTRE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 263/2024/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi _____	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas _____	4
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE _____	4
Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2024 _____	5
3 Aggiornamento dal 1° luglio 2024 per il settore elettrico e per il settore gas _____	5
Parte terza: altre disposizioni _____	6
4 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2025 _____	6
5 Attivazione della sottocomponente <i>CRV^{NN}</i> a valere dal 1 gennaio 2025 _____	7
6 Disposizioni alla Cassa in merito ai crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema _____	9
7 Modifiche al TIPPI _____	10

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 263/2024/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 In merito alle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, tanto del settore elettrico quanto del settore gas, non si segnalano interventi: l'Autorità ha confermato, per il III trimestre 2024, tutti i valori già vigenti nel trimestre precedente.
- 1.3 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l'Autorità ha invece previsto l'aggiornamento di alcune componenti RTTG², a valere dal 1 gennaio 2025, nonché altre disposizioni minori, illustrate nella parte terza della presente Relazione tecnica.

¹ La deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2024, 263/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/263-24>.

² La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 Con la comunicazione congiunta 25 giugno 2024³, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2025.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa non rileva problematiche nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025, tuttavia presenta profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, come più volte evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari.

Oneri conto Asos

- 2.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento
- 2.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il III trimestre 2024, si è considerato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 luglio- 30 settembre 2024, con una stima per il 2024 pari a 99,8 euro/MWh.
- 2.5 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto alimentato dalla componente *Asos* per gli anni 2023 e 2024, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.4.
- 2.6 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE.

³ La comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) prot. GSE/P20240031067 del 25 giugno 2024 (prot. Autorità 44911 del 26 giugno 2024).

Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2024

3 Aggiornamento dal 1° luglio 2024 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 3.1 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l'Autorità ha confermato, per il III trimestre 2024, tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

Settore gas

- 3.2 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l'Autorità ha confermato, per il III trimestre 2024, tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

Parte terza: altre disposizioni

4 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2025

- 4.1 La deliberazione 782/2017/R/gas⁴ ha istituito la componente tariffaria *CRVST*, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, ed in particolare del costo del delta in-out, ossia il volume di gas corrispondente alla differenza fra il volume immesso negli impianti di distribuzione e quello allocato ai clienti finali dagli stessi serviti.
- 4.2 Dal 1 gennaio 2020, ai sensi del TISG⁵, il Gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: SII) ha assunto il compito di determinare sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione e trasmettere all'RdB (responsabile di bilanciamento) i prelievi di ciascun utente del bilanciamento presso i city gate corrispondenti ai volumi allocati ai clienti finali.
- 4.3 La dinamica del corrispettivo *CRVST* è stata caratterizzata da una forte crescita a decorrere dal 2022 per effetto sia dei livelli eccezionali del prezzo del gas registrati tra il quarto trimestre 2021 e il primo trimestre 2023 che per effetto dell'incremento dei volumi di delta in – out risultanti dalle sessioni di aggiustamento degli anni 2020-2022 rispetto ai livelli consuntivati nel periodo 2013-2019.
- 4.4 Nonostante l'incremento del corrispettivo *CRVST*, il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas, alla data del 31 maggio 2024 presenta un saldo decisamente negativo.
- 4.5 Nel mese di dicembre 2023, a seguito delle attività di verifica intraprese per effetto della definizione di un meccanismo di responsabilizzazione rispetto al delta in-out, alcune imprese di distribuzione hanno segnalato all'Autorità ed al Gestore del SII la presenza di una serie di criticità nelle procedure di *settlement* adottate dal medesimo gestore aventi impatti sulla determinazione dei prelievi nelle sessioni di aggiustamento e conseguentemente sul livello del delta in-out.
- 4.6 Il Gestore del SII ha dato riscontro ad alcune delle criticità segnalate e, in un caso, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure in tempo utile per l'elaborazione dei dati trasmessi al responsabile del bilanciamento per lo svolgimento della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022.
- 4.7 In base agli esiti provvisori della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022, che non tengono ancora conto delle rettifiche da effettuare ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas⁶, si prospetta una consistente riduzione del delta in-out, rispetto a quello emerso nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni, ed una conseguente attesa di recupero di corrispondenti ammontari economici.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/17/782-17>.

⁵ il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)" approvato con la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/19/148-19>.

⁶ L deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/496-21>.

- 4.8 Gli esiti attesi della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022 rilevano anche ai fini della stima del fabbisogno per gli anni successivi che si prospetta pertanto in riduzione rispetto a quello valutabile sulla base delle precedenti sessioni di aggiustamento.
- 4.9 Pur in assenza di esiti consolidati della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022, l'Autorità ha ritenuto di tenere conto delle indicazioni desumibili dagli esiti provvisori della medesima sessione anche ai fini della rivalutazione del fabbisogno atteso per gli anni successivi, in base ai quali è possibile prospettare un risanamento del conto nel primo semestre del 2025.
- 4.10 Conseguentemente, con la deliberazione 263/2024/R/com l'Autorità ha proceduto ad una prima riduzione del corrispettivo CRV^{ST} ponendolo pari a un terzo del valore attuale e fissandolo a 1,6000 centesimi di euro/Smc, a decorrere dal 1 gennaio 2025.
- 4.11 Il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas cui afferisce la componente addizionale della tariffa di trasporto CRV^{BL} :
- dall'1 gennaio 2024, è alimentato anche dal corrispettivo *pro forma* CVA_{PG} applicato ai quantitativi prelevati dalla rete per la raccolta del gettito necessario alla copertura dei costi associati ad autoconsumi, perdite e GNC; il corrispettivo CVA_{PG} è definito nell'ambito dell'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di trasporto di ciascun anno per l'anno solare successivo;
 - anche per effetto di condizioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle considerate in occasione dei precedenti aggiornamenti ha maturato una giacenza positiva e idonea ad assorbire, in un orizzonte annuale, fisiologici scostamenti tra il fabbisogno effettivo e quello ipotizzato in occasione del dimensionamento del corrispettivo CVA_{PG} e le ulteriori voci di costo prevedibili che afferiscono a questo fondo (neutralità ed incentivazione del responsabile del bilanciamento, monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale).
- 4.12 La componente addizionale della tariffa di trasporto CRV^{BL} risulta pertanto sovra dimensionata.
- 4.13 Con la deliberazione 263/2024/R/com l'Autorità ha, pertanto, ridefinito il valore del corrispettivo CRV^{BL} fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 gennaio 2025, tenuto conto della disponibilità al momento presenti sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas conto oneri del bilanciamento.

5 Attivazione della sottocomponente CRV^{INN} a valere dal 1 gennaio 2025

- 5.1 Con la deliberazione 404/2022/R/gas⁷, l'Autorità ha istituito misure di supporto all'innovazione, che si configurano come un meccanismo tariffario premiale per sperimentare l'applicazione di nuove tecnologie alla gestione del servizio gas, idonee a realizzare un supporto alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile, fondato sull'impiego crescente di fonti rinnovabili e che quindi sono volte a

⁷ La deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/404-22>.

promuovere e incentivare una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle finalità ambientali e di uso efficiente delle risorse.

- 5.2 In particolare, con la deliberazione 404/2022/R/gas, l'Autorità:
- ha approvato il Regolamento di applicazione del meccanismo tariffario premiale a sostegno dell'innovazione delle infrastrutture del settore del gas naturale (di seguito: Regolamento);
 - ha previsto che le spese di capitale e operative dei progetti approvati nell'ambito del Regolamento, per l'eventuale quota parte relativa a soluzioni riconducibili alla tecnica corrente (c.d. soluzioni b.a.u.), sono considerate ai fini degli ordinari riconoscimenti tariffari, mentre la parte di costi relativa agli elementi innovativi delle soluzioni oggetto di sperimentazione è coperta mediante un meccanismo tariffario premiale al quale nel complesso è destinato un ammontare non superiore a 35 milioni di euro;
 - ha istituito presso la Cassa il Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, su cui gravano gli oneri del meccanismo premiale di cui al precedente punto, e ha previsto che tale conto di gestione sia alimentato da una quota parte della componente tariffaria CRV^I , denominata sottocomponente tariffaria CRV^{INN} ;
 - ha previsto che la sottocomponente CRV^{INN} sia attivata a decorrere dal 1° gennaio 2023, con successivo provvedimento dell'Autorità, da adottare in funzione delle istanze di approvazione dei progetti pilota.
- 5.3 Con la deliberazione 590/2023/R/gas⁸, l'Autorità ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi alle sperimentazioni di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas, nonché la quantificazione del contributo erogabile a ciascun progetto, per un totale di 30,821 milioni di euro.
- 5.4 Con la deliberazione 147/2024/R/gas⁹, l'Autorità ha dato seguito alle richieste di acconto *ex ante* presentate dai titolari dei progetti ammessi ai sensi della deliberazione 590/2023/R/gas, secondo quanto previsto dal Regolamento, a valere sul Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas.
- 5.5 Il comma 41.2, lettere e), della RTTG prevede che la componente tariffaria CRV^I sia applicata *“ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, ad esclusione dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici, e nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione”*.
- 5.6 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l'Autorità ha previsto:
- di attivare la sottocomponente CRV^{INN} della componente CRV^I a partire dal 1 gennaio 2025, con l'obiettivo di coprire, in un orizzonte biennale, l'importo previsto dalla deliberazione 590/2023/R/gas in relazione al contributo da erogare a ciascun progetto incluso nella graduatoria di cui alla medesima deliberazione 590/2023/R/gas.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 590/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/590-23>.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2024, 147/2024/R/gas, . <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/147-24>.

- che l’applicazione della sottocomponente CRV^{INN} sia conforme alle regole di applicazione della componente CRV^I , e pertanto che tale sottocomponente non sia applicata ai punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici.
- 5.7 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l’Autorità ha ridefinito, conseguentemente, il valore del corrispettivo CRV^I a partire dal 1 gennaio 2025 pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} .

6 Disposizioni alla Cassa in merito ai crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema

- 6.1 Il comma 33ter.3 del TIPPI¹⁰ prevede che “*Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall’Autorità*”.
- 6.2 il comma 33ter.4 del TIPPI prevede che “*Le proporzioni di cui al precedente comma 33ter.3 sono definite dall’Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell’anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33ter.3*”.
- 6.3 Il gettito di competenza dell’anno 2022 di tutte le componenti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q) del TIPPI risulta pari a zero, in quanto le suddette componenti sono state annullate per tutto il medesimo anno 2022, in relazione alle manovre straordinarie adottate ai fini di contenere l’impatto sugli utenti finali dell’andamento di prezzi delle *commodities* energetiche.
- 6.4 Conseguentemente, le sessioni dell’anno 2024 dei meccanismi di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema istituiti con le deliberazioni 119/2022/R/eel¹¹ e 32/2021/R/eel¹² dovrebbero dare esiti marginali e riferiti agli anni precedenti al 2022.
- 6.5 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l’Autorità ha, pertanto, previsto che, per gli eventuali oneri delle sessioni 2024 dei meccanismi di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema istituiti con le deliberazioni 119/2022/R/eel e 32/2021/R/eel, le proporzioni di cui al comma 33ter.3 del TIPPI siano poste pari a quelle applicate ai fini della determinazione di quanto previsto al comma 6.2 della deliberazione 113/2024/R/com¹³.

¹⁰ Il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

¹¹ La deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/119-22>.

¹² La deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/032-21>.

¹³ La deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/113-24>.

7 Modifiche al TIPPI

- 7.1 La deliberazione 362/2023/R/eel¹⁴, come modificata dalla deliberazione 600/2023/R/eel¹⁵, ha previsto alcune modifiche alla regolazione in relazione all'introduzione, dal 1 luglio 2024, del servizio di tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, tra cui anche modifiche relative alle disposizioni regolate attualmente dal TIPPI (*cf*r punto 16 della medesima deliberazione 362/2023/R/eel).
- 7.2 Con la deliberazione 263/2024/R/com, l'Autorità ha pertanto modificato il TIPPI ai fini di introdurre le modifiche disposte dalle suddette deliberazioni, a valere dal 1 luglio 2024; con l'occasione sono stati anche aggiornati i riferimenti al TIV¹⁶ e corretto un errore materiale rinvenuto al comma 23.1, lettera b) del medesimo TIPPI.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/362-23>.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/600-23>.

¹⁶ Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza" (di seguito: TIV) approvato con la deliberazione 362/2023/R/eel.